

ACCORDI INTERNAZIONALI



Gli accordi internazionali e la loro importanza

L'ambiente non conosce confini politici

La cooperazione a livello internazionale è indispensabile per risolvere i problemi attuali. Una singola Nazione non può tenere a freno, da sola, l'inquinamento mondiale, né garantire la conservazione delle specie in pericolo di estinzione. Perché tutti gli sforzi tesi a questo fine possano riuscire, occorre la cooperazione di tutti i Paesi.

Così come i problemi ecologici non conoscono confini tra le regioni di una stessa Nazione, così essi non si fermano ai confini nazionali. L'atmosfera inquinata attraversa laghi ed oceani, raggiungendo altre Nazioni; mentre l'acqua inquinata finisce nei mari e negli oceani.

da BSCS VERDE 2 – *Biologia il punto di vista ecologico*,
a cura del BSCS Biological Sciences Curriculum Study, Zanichelli, 1991

Da "I limiti dello sviluppo" del Club di Roma alla Conferenza di Rio sullo sviluppo sostenibile

I processi di negoziazione ambientale a livello planetario, cioè l'insieme delle azioni e delle trattative messe in campo per raggiungere un accordo su come affrontare e risolvere i problemi ambientali della Terra, hanno alle spalle una storia molto lunga di tentativi, anche falliti, iniziati negli anni '70 con la progressiva crescita dell'attenzione verso i problemi dell'ambiente legati allo sviluppo. Nel 1972, la pubblicazione del rapporto "I limiti dello sviluppo" edito dal Club di Roma e la Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano, (5-14 giugno 1972) danno idealmente il via a un processo di crescita culturale e politica che porta negli anni successivi a realizzare specifici accordi relativi alla messa al bando o alla limitazione di alcune sostanze dannose per l'ambiente. Attraverso accordi volontari tra gli Stati, trattative e conferenze internazionali, questo processo giunge nel 1992 a una tappa fondamentale: la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED), che si è svolta a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno di quell'anno.

A Rio è stata scritta l'Agenda per il nuovo secolo

A Rio de Janeiro sono state poste le basi per affrontare molti dei grandi problemi ambientali planetari. In particolare è stata firmata la cosiddetta "Dichiarazione di Rio", che è una dichiarazione di principi generali sulla protezione dell'ambiente e sul diritto dei popoli allo sviluppo sostenibile. A Rio è stata anche redatta l'Agenda 21, che è un programma d'azione per il se-

colo appena iniziato: il ventunesimo. L'Agenda 21 fissa l'obiettivo dello sviluppo sostenibile per l'umanità e l'ambiente e identifica gli interventi necessari a realizzarlo. A tal fine è stata istituita presso le Nazioni Unite la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile (CSD) che ha il compito di sorvegliare i programmi e le azioni che ogni Paese intraprende secondo i dettami definiti a Rio de Janeiro (VEDI ANCHE LA SCHEDA 1 A PAGINA 246 PER L'AGENDA 21 LOCALE).

Sempre a Rio sono state presentate la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e quella sulla diversità biologica ed è stato affrontato, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, il problema della desertificazione, ponendo l'esigenza di arrivare entro il 1994 a una Convenzione per la lotta alla desertificazione. La Conferenza di Rio ha rappresentato un punto di svolta importante; le azioni intraprese, in particolare le Convenzioni, hanno avviato un processo che impegnerà negli anni a venire tutte le Nazioni a raggiungere obiettivi comuni per tutelare gli equilibri del pianeta.

La Convenzione sui cambiamenti climatici

All'inizio degli anni '80 i risultati delle ricerche degli scienziati misero in evidenza che c'era una relazione tra le emissioni di gas ad effetto serra e il rischio di un cambiamento climatico planetario cosicché l'opinione pubblica cominciò a preoccuparsi.

I governi organizzarono una serie di conferenze internazionali dove venne affermata la necessità di un trattato mondiale per affrontare il problema. Nel 1990 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di istituire un Comitato Negoziiale Intergovernativo per redigere una Convenzione quadro sui cambiamenti climatici; il lavoro di questo comitato terminò due anni dopo con la redazione della Convenzione che, dopo essere stata adottata dall'ONU a New York il 9 maggio 1992, è stata presentata, come già detto, a Rio de Janeiro nel giugno 1992.

Essa enuncia una serie di obiettivi e obblighi di carattere generale che consistono essenzialmente nel contenere e stabilizzare la produzione di gas che contribuiscono all'effetto serra attraverso l'attuazione, da parte dei Paesi aderenti, di programmi nazionali di contenimento delle emissioni.

La Convenzione, firmata a Rio da vari Paesi, tra cui l'Italia, e anche dalla Comunità Europea, è entrata in vigore nel marzo del 1994 dopo essere stata ratificata da 50 Paesi. La ratifica è un atto molto importante perché implica la trasformazione dei principi e degli obblighi della Convenzione in leggi nazionali, mentre la firma rappresenta solo un'espressione di interesse da parte di un Paese. Trascorsi 90 giorni dal momento in cui l'atto di ratifica viene depositato, il Paese diventa Parte della Convenzione. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 15 gennaio 1994.

L'organismo decisionale supremo della Convenzione è la Conferenza delle Parti (CoP) che comprende tutti i Paesi e i raggruppamenti di Paesi, come l'Unione Europea, che l'hanno ratificata.

Da quando la Convenzione è entrata in vigore, le riunioni della Conferenza

delle Parti si sono susseguite con cadenza quasi annuale. La prima riunione si è svolta nel 1995 a Berlino (Germania), la seconda si è tenuta a Ginevra (Svizzera) nel 1996 e la terza a Kyoto (Giappone) nel 1997.

Dopo le due riunioni di Ginevra e Berlino, che possono essere considerate preparatorie, a Kyoto il processo negoziale ha portato alla definizione di un Protocollo (un accordo vincolante per ogni Paese) con il quale le Parti si im-

TABELLA 1

LE TAPPE DELLE TRE CONVENZIONI

E I TEMPI IN CUI L'ITALIA HA FIRMATO E RATIFICATO LA SUA ADESIONE

CONVENZIONE QUADRO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Presentazione: giugno 1992 durante la Conferenza di Rio (3-14 giugno 1992)

Firma dell'Italia: giugno 1992 durante la Conferenza di Rio (3-14 giugno 1992)

Ratifica dell'Italia: 15 gennaio 1994

Entrata in vigore: 21 marzo 1994

Riunioni della Conferenza delle Parti:

Berlino (Germania) 1995

Ginevra (Svizzera) 1996

Kyoto (Giappone) 1997 presentazione del Protocollo di Kyoto

Buenos Aires (Argentina) 1998

Bonn (Germania) 1999

Le Hague (Olanda) 2000

Paesi che hanno ratificato la Convenzione: 180 (maggio 2001)

CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

Presentazione: giugno 1992 durante la Conferenza di Rio (3-14 giugno 1992)

Firma dell'Italia: giugno 1992 durante la Conferenza di Rio (3-14 giugno 1992)

Ratifica dell'Italia: 15 aprile 1994

Entrata in vigore: 1994

Riunioni della Conferenza delle Parti:

Nassau (Bahamas) 1994

Giacarta (Indonesia) 1995

Buenos Aires (Argentina) 1996

Bratislava (Slovacchia) 1998

Nairobi (Kenya) 2000 presentazione del Protocollo di Cartagena

Paesi che hanno ratificato la Convenzione: 154 (maggio 2001)

CONVENZIONE PER LA LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

Presentazione: 17 giugno 1994 a Parigi

Firma dell'Italia: 14 ottobre 1994

Entrata in vigore: 26 dicembre 1996

Ratifica dell'Italia: 23 giugno 1997

Riunioni della Conferenza delle Parti:

Roma (Italia) 1997

Dakar (Senegal) 1998

Recife (Brasile) 1999

Bonn (Germania) 2000

Paesi che hanno ratificato la Convenzione: 174 (maggio 2001)

pegnano a ridurre le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra a livelli stabiliti (VEDI IL MODULO ARIA A PAG. 96).

Nel 1998 si è tenuta a Buenos Aires (Argentina) la quarta riunione della Conferenza delle Parti per definire i meccanismi con i quali i Paesi possono raggiungere i loro obiettivi specifici e negoziare la possibilità di commerciare i diritti di emissione e di organizzare azioni comuni. I meccanismi molto complessi messi a punto a Buenos Aires sono stati ulteriormente discussi nelle successive riunioni di Bonn (Germania) nel 1999 e di Le Hague (Olanda) nel 2000.

A tutt'oggi (maggio 2001) la Convenzione è stata ratificata da 180 Paesi.

La Convenzione sulla diversità biologica

La Convenzione sulla diversità biologica è stata negoziata per circa quattro anni dal 1988 al 1992 nel quadro del Programma Ambientale delle Nazioni Unite e rappresenta uno degli accordi più importanti della Conferenza di Rio del 1992. Essa ha come obiettivi la conservazione della diversità biologica, o biodiversità (VEDI A PAG. 5), l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. All'atto della sua presentazione a Rio, è stata firmata da oltre 150 Paesi, tra cui l'Italia, e anche dalla Comunità Europea.

La Convenzione ha un'organizzazione simile a quella sui Cambiamenti Climatici, ma tempi diversi di attuazione. È entrata in vigore nel 1994, dopo essere stata ratificata da 30 Paesi. L'Unione Europea l'ha ratificata il 21 dicembre 1993 e l'Italia il 15 aprile 1994 (VEDI A PAGG. 11 E 12).

I risultati raggiunti in termini di accordi vincolanti non sono ancora soddisfacenti perché alcuni Paesi chiave non hanno firmato la Convenzione o si oppongono a obblighi di qualsiasi tipo tesi a proteggere la biodiversità. La Conferenza delle Parti si è riunita a Nassau (Bahamas) nel 1994, Giacarta (Indonesia) nel 1995, Buenos Aires (Argentina) nel 1996, Bratislava (Slovacchia) nel 1998. La quinta riunione si è tenuta a Nairobi (Kenya) nel maggio 2000 ed è stata caratterizzata dalla firma del Protocollo sulla biosicurezza (il cosiddetto Protocollo di Cartagena) e dal dibattito sull'accesso alle risorse genetiche.

A tutt'oggi (maggio 2001) la Convenzione è stata ratificata da 154 Paesi.

La Convenzione per la lotta alla desertificazione

La Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione, adottata a Parigi il 17 giugno 1994, è il risultato di una lunga serie di osservazioni, studi, analisi e dibattiti che si sono svolti a livello internazionale a partire dal 1977. Quindici anni durante i quali è emerso sempre più chiaramente che almeno un quarto della superficie terrestre è minacciato dalla desertificazione causata dalle attività umane.

Secondo la Convenzione, per combattere la desertificazione, occorre adottare strategie che puntino contemporaneamente sia al ripristino, alla conservazione e alla gestione sostenibile del suolo che al miglioramento della produttività delle terre. Essa si distingue dalle azioni precedenti perché la sua ratifica comporta impegni nazionali precisi per un'azione concreta soprattutto a livello locale, dove la desertificazione deve essere combattuta con maggiore energia.

È entrata in vigore il 26 dicembre 1996 dopo essere stata ratificata da 50 Paesi. L'Italia l'ha ratificata nel giugno 1997 (VEDI A PAG. 23).

Anche per questa Convenzione la Conferenza delle Parti, che comprende i Paesi che l'hanno ratifi-

cata, è l'organismo decisionale supremo e ha già tenuto varie riunioni: la prima a Roma (Italia) nel 1997, la seconda a Dakar (Senegal) nel 1998, la terza a Recife (Brasile) nel 1999 e la quarta a Bonn (Germania) alla fine del 2000. Il processo negoziale è ancora nella fase iniziale e il dibattito tra i diversi Paesi che soffrono del problema della desertificazione è intenso.

A tutt'oggi (maggio 2001) la Convenzione è stata ratificata da 174 Paesi.

I processi negoziali stanno accelerando

Da una attenta lettura in chiave storica delle informazioni sui processi negoziali per le Convenzioni è possibile notare due aspetti molto importanti: il primo è che è maturata la consapevolezza che esistono problemi di ordine planetario che possono essere affrontati solo attraverso l'impegno di tutti i Paesi a realizzare azioni specifiche, concordate e vincolanti per ciascuno dei firmatari. Il secondo è l'accelerazione acquistata da questi processi: in poco più di 30 anni si sono susseguite ad un ritmo sempre più serrato riunioni, conferenze, accordi, che testimoniano la crescita culturale e politica di tutti i Paesi partecipanti. Le Nazioni Unite sono il luogo principale dove tutto ciò è avvenuto e dove oggi esistono strutture permanenti, i cosiddetti "Segretariati", che si occupano con continuità delle tre Convenzioni.



MODULO OPERATIVO



RISORSA

DIVERSITÀ

APPROCCIO SISTEMICO

SISTEMA - COMPLESSITÀ

INTERDIPENDENZA

IMPATTO - EQUILIBRIO

COMPATIBILITÀ - SOSTENIBILITÀ

PROBLEMA AMBIENTALE

COMPORTAMENTO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA



Collegamenti con il [Libro Informativo](#)





LEGISLAZIONE

Quest'ultimo capitolo mette in evidenza alcuni elementi indispensabili per la comprensione dello stato dell'ambiente

Come avrai compreso dalle pagine di questo libro, non basta fare una "fotografia" delle condizioni ambientali in Italia per comprendere come la Nazione si stia impegnando per il loro miglioramento.



Occorre avere consapevolezza che ogni decisione da prendere comporta sia effetti di natura economica e sociale che la necessità di esaminare con cura le esigenze di tutti, puntando contemporaneamente sia alla salvaguardia della natura, sia al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

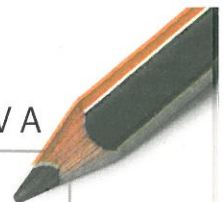
Qui ti proponiamo nuove occasioni di riflessione attraverso due attività con le quali potrai avvicinarti ai processi decisionali in campo ambientale.

Tali processi vengono attivati dalla Unione Europea, dal Governo centrale, dalle Regioni e dalle Amministrazioni locali.

I grandi problemi ambientali, come i cambiamenti climatici, devono essere affrontati a livello planetario.

Leggi il modulo [Accordi internazionali](#) nel [Libro Informativo](#) a pag. 256





I attività: le emergenze sui rifiuti

Leggi il testo qui riportato e poi segui le indicazioni che ti vengono date.



Le emergenze

Gli anni 1994 e 1995 sono stati caratterizzati da situazioni di emergenza nel settore dei rifiuti, riconducibili in ultima analisi, alla carenza di pianificazione regionale.

Lo strumento legislativo individuato per avviare a soluzione le problematiche presentate in diverse regioni è stato quello della dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 225/92. Ai Commissari straordinari nominati dal Governo sono stati attribuiti strumenti attuativi molto ampi, anche in relazione ai ristretti limiti temporali dell'intervento. I nodi affrontati erano di carattere amministrativo (leggi di spesa, appalti, pubbliche forniture, conferenze di servizi, ecc.) e tecnico (idoneità degli impianti di smaltimento esistenti, realizzazione di nuovi, controllo e monitoraggio ambientale). Le risorse finanziarie sono state reperite attraverso revoche di finanziamenti non utilizzati dalle regioni interessate.

In Campania, la necessità di intervento è stata determinata dalla paralisi istituzionale della regione dovuta al mancato avvio del sistema di smaltimento RSU, passato dalla gestione privata a quella pubblica e dalla infiltrazione della malavita organizzata in questo settore.

Di fronte a questa situazione di mancata pianificazione regionale, che tra l'altro aveva provocato una condanna da parte della Corte di giustizia dell'UE, il Governo ha demandato al Prefetto di Napoli poteri extra ordinem, per monitorare gli impianti di smaltimento esistenti e per attivare quelli nuovi attraverso un piano strategico a medio termine. Nel contempo è stata avviata la redazione del piano di smaltimento regionale per risolvere definitivamente lo stato di emergenza.

Per quanto riguarda la Lombardia, l'emergenza ha riguardato la provincia ed il comune di Milano, a causa dell'esaurimento delle discariche e della contemporanea chiusura degli inceneritori di RSU. Tale crisi ha determinato effetti negativi su tutto il sistema regionale anche perché Milano da sola rappresenta il 50% del fabbisogno regionale. Nel caso di Milano, sono state avviate le attività connesse all'attuazione del piano a breve termine già redatto dalla regione, rinviando al 1996 le iniziative relative alla costruzione di impianti di recupero e riutilizzo. L'ordinanza dell'autunno 1995, con cui si prorogavano i termini temporali dell'emergenza, ha assegnato i poteri di Commissario straordinario al Presidente della regione.

In Puglia, l'emergenza dichiarata nel 1994 è stata originata da un'infezione colerica ed è stata estesa al settore dello smaltimento dei rifiuti.

L'intervento, coordinato dal Prefetto di Bari, quale commissario delegato, ha permesso l'avvio della costruzione degli impianti previsti dalla pianificazione regionale.

In particolare, entro i termini fissati del dicembre 1994, sono stati avviati gli interventi che usufruivano di fondi europei, mentre per le diverse province sono stati individuati gli interventi prioritari sulla base delle risultanze degli incontri tenuti con i diversi enti locali. In questo modo è stato possibile superare le difficoltà relative alla localizzazione degli impianti di smaltimento ed è stato potenziato il controllo sul traffico di rifiuti verso la regione.

Nel luglio 1995, è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi della Legge 225/92, a seguito di stoccaggi abusivi di rifiuti industriali presso alcuni comuni del Piemonte e della Lombardia. Lo stato di emergenza, dichiarato fino al giugno 1996, prevedeva interventi di bonifica delle aree contaminate i cui costi si cercherà di recuperare attraverso l'esercizio della rivalsa nei confronti di chi ha causato l'emergenza.

Da: Relazione sullo stato dell'ambiente 1997, Ministero dell'ambiente

Dal testo "Le emergenze" abbiamo ricavato il grafo di Figura 1 (a fianco) e la tabella di Figura 2 (in basso) i cui dati si riferiscono, come puoi vedere, agli anni 1994-1995.

Prova tu

- a verificare se, da allora, nella tua regione è stato dichiarato lo stato di emergenza e quali provvedimenti sono stati adottati; puoi anche documentarti sui disastri idrogeologici più recenti;
- ad aggiornare i dati della tabella di Figura 2 completandola con i dati della tua regione.

A conclusione di questa attività, osserva la tabella di Fig. 3 che contiene una raccolta di importanti norme sui rifiuti e prova a riflettere su come si è sviluppato, via via negli anni, il processo decisionale su questa materia a livello nazionale e sui tempi che intercorrono sempre tra l'emanazione delle direttive europee e il loro recepimento nella normativa nazionale.

Figura 2 Prospetto comparativo delle emergenze verificatesi nel 1994 - analisi del testo "Le emergenze"

Cause dell'emergenza						
Campania	Passaggio del sistema di smaltimento RU da gestione privata a pubblica	Infiltrazione della malavita organizzata	Mancato avvio del sistema di smaltimento RU	Paralisi istituzionale	Mancata pianificazione regionale	Condanna della Corte di Giustizia UE
Lombardia Provincia di Milano	Esaurimento delle discariche Chiusura degli inceneritori RU Milano rappresenta il 50% del fabbisogno regionale					
Lombardia Piemonte	Stoccaggi abusivi di rifiuti industriali presso alcuni comuni					
Puglia	Infezione colerica					

Figura 1 Analisi dello strumento legislativo
"Dichiarazione dello stato di emergenza"



Necessità di intervento

Intervento realizzato

Obiettivi da raggiungere

Il Governo ha demandato al Prefetto di Napoli poteri straordinari

Avviata la redazione del piano di smaltimento regionale

Stendere un piano strategico a medio termine
 Monitorare gli impianti di smaltimento esistenti
 Attivare impianti nuovi
 Risolvere definitivamente lo stato di emergenza

Avviate attività connesse all'attuazione del piano a breve termine

Rinvio al 1996 della costruzione di impianti di recupero e riutilizzo

Assegnazione dei poteri di Commissario Straordinario al Presidente della Regione

Dichiarazione dello stato di emergenza fino al giugno 1996

Interventi di bonifica delle aree contaminate
 Recupero dei costi attraverso la rivalsa nei confronti di chi ha causato l'emergenza

Nomina del Prefetto di Bari come Commissario delegato

Avvio della costruzione degli impianti previsti dalla pianificazione regionale

- Avviati gli interventi che usufruivano dei fondi europei
- Individuati per le diverse province gli interventi prioritari
- Superate le difficoltà di localizzazione degli impianti di smaltimento
- Potenziato il controllo sul traffico di rifiuti verso la regione

Figura 3 Raccolta di norme sui rifiuti

Anno	Data di emanazione	Organo che ha emanato la norma				Contenuti della norma	
		UE	Italia				
			Parlamento Governo		Corte costituz.		Corte cassaz.
			Naz.	Reg.			
1975	15/7/75	Direttiva 75/442					Direttiva quadro sui rifiuti. Tende a favorire le attività di recupero di materia e di energia.
1976 ... 1981							Promozione, con l'osservanza del criterio di economicità ed efficienza, di sistemi tendenti a: riciclare i rifiuti, recuperare materiali, riutilizzare i rifiuti, produrre energia. Istituzione del Consorzio per gli oli usati. Demandato alle regioni il compito di redigere i piani regionali di smaltimento dei RSU.
1982	10/9/82		DPR 915				Attuazione della direttiva UE 75/442.
1983 ... 1986							
1987	29/10/87		L 441				Istituzione dell'obbligo da parte dei comuni dell'attivazione del servizio di raccolta differenziata.
1988	9/11/88		L 475				Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. Viene introdotto il concetto di Materie Prime Secondarie (MPS). Obbligo di separare i rifiuti umidi dagli altri. Istituzione dei Consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio.
1989	26/1/90		DM				Procedure autorizzative più snelle per le attività di recupero dei rifiuti. 31 tipi di MPS.
1990	30/10/90				Sentenza		Abrogazione della normativa specifica sul recupero dei rifiuti introdotta col DM 26.1.90.
1991	18/3/91	Direttiva 91/156					Riconoscimento della priorità della prevenzione. Sistema autorizzativo differenziato per smaltimento e recupero. Adozione di norme tecniche generali.
	29/5/91		DM				Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata.
	12/12/91	Direttiva 91/689					Applicazione delle procedure agevolate anche ai rifiuti pericolosi.
1992	27/1/92		DL 95				Definizione dei compiti del Consorzio per gli oli usati.
	27/3/92					Sentenza	Ricondotte le MPS alla disciplina dei rifiuti del DPR 915/82.
1993	9/11/93		DL 443				Normativa ponte sul recupero dei rifiuti. Introduce il concetto di residuo.
1994	7/1/94	Decis. Comm. 94/3					Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) (Decisione della Commissione).
	5/9/94		DM				Recupero di materia.
	22/12/94	Decis. Cons. 94/904					Adozione dell'elenco dei rifiuti pericolosi (Decisione del Consiglio).
1995	16/1/95		DM				Recupero energetico.
1996	11/11/96		L 575				Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti legge in materia di recupero dei rifiuti.
1997	5/2/97		DLgs 22				Nuova disciplina che riorganizza e semplifica la gestione dei rifiuti. Priorità per prevenzione, riciclaggio e recupero. Dalla tassa alla tariffa per i Rifiuti Solidi Urbani (RSU). Attuazione delle direttive UE 91/156 e 91/689. Recepimento della decisione della Commissione UE 94/3.
	8/11/97		DL 389				Modifiche ed integrazioni al DLgs 22. Maggiore rigidità dei presupposti autorizzativi per lo smaltimento in discarica.
1998	9/12/98		L 426				Modifiche al DLgs 22 con il differimento dell'entrata in vigore della tariffa al 1/1/2000.
1999	26/4/99	Direttiva 99/31					Classificazione delle discariche in tre categorie (per rifiuti pericolosi, non pericolosi, inerti) e stabilisce i tipi di rifiuti non ammissibili in discarica e le regole per il collocamento dei diversi tipi di rifiuti.
	27/4/99		DPR 158				Definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
	23/12/99		L 488				Modifica i termini di entrata in vigore della tariffa dal 1/1/2000 a date variabili fino al 1/1/2008.
2000	25/2/00		L 33				Il termine per lo smaltimento in discarica di alcuni tipi di rifiuti viene prorogato dal 1/1/2000 al 16/7/2001, termine ultimo previsto per il recepimento della direttiva UE 99/31.



Il attività: analisi di un testo legislativo

Qui di seguito trovi un esempio di come si può analizzare un testo legislativo per comprenderne sia il senso che la struttura. Prova da solo, utilizzando come modello il grafo qui riportato, ad analizzare articoli di legge che riguardano altri temi ambientali ed in particolare le emissioni di scarichi nell'atmosfera e la normativa antirumore.

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 Supplemento Ordinario n. 33

Art. 2

[FINALITÀ]

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

